

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Marcato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 dicembre 2017, n. 43/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 dicembre 2017, dove ha acquisito il n. 302 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 settembre 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlatto, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 ottobre 2018, n. 35.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlatto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il settore dell'artigianato rappresenta nel Veneto circa il 30% di tutte le imprese attive nella Regione (9,8% delle imprese attive in Italia) e riveste un ruolo di primo piano nell'economia regionale non soltanto dal punto di vista numerico, ma anche in relazione al ruolo economico, sociale e culturale rappresentato dalle imprese artigiane nell'ambito delle produzioni di eccellenza e del patrimonio di conoscenze ed esperienze che caratterizzano la nostra Regione, con particolare riferimento ai settori del mobile, dell'oreficeria, calzaturiero, del vetro tradizionale ed artistico, al settore alimentare e della meccanica, che costituiscono tutt'ora fattore centrale di sviluppo del sistema economico e di produzione veneto.

La peculiare struttura delle imprese artigiane, tuttavia, che prevede la manualità della prestazione e la partecipazione in prima persona dei titolari al processo produttivo, necessariamente di limitate dimensioni, ha esposto in misura rilevante il settore alle conseguenze della crisi economica che ha interessato il Veneto a partire dal 2009.

Basti pensare che a fine 2016 si contavano nella Regione poco più di 129.000 imprese artigiane, con una contrazione rispetto al 2009 di quasi 15.000 imprese, concentrate prevalentemente nei settori edile (38,3%), manifatturiero (26,2%), dei servizi all'impresa e di alloggio e ristorazione. Abbastanza omogenea la diffusione nel territorio delle imprese artigiane: ai primi posti Padova con il maggior numero di imprese artigiane (20,1% del totale regionale), seguono Verona (19,6%) e Vicenza (18,8%) (Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Rapporto statistico 2017). Particolarmente colpito dalle difficoltà congiunturali degli ultimi anni è stato il settore delle botteghe tradizionali artigiane.

Il nuovo contesto competitivo, sempre più aperto ai nuovi mercati internazionali, nel quale devono operare le nostre imprese, e le richiamate difficoltà in cui versa il settore, rendono quindi necessario provvedere ad un aggiornamento della vigente disciplina regionale in materia di artigianato, al fine di offrire alle imprese del settore uno strumento normativo agile ed attuale che promuova il ruolo economico, sociale e culturale delle imprese artigiane e del loro patrimonio di conoscenze ed esperienze, riconoscendo l'artigianato come settore trainante dell'economia veneta e fonte di occupazione e fornendo nel contempo alle imprese del settore tutti gli strumenti e le leve in grado di orientarle verso l'eccellenza e di consolidare la loro posizione nei mercati.

Il presente disegno di legge, pertanto, si ripropone di introdurre una disciplina organica dell'artigianato, materia rientrante nella potestà legislativa primaria delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione che riserva, peraltro, una particolare attenzione al settore, laddove all'articolo 45 stabilisce che la Repubblica italiana ha il compito di perseguire la tutela e lo sviluppo dell'artigianato.

Il testo normativo ha come finalità la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto non solo nelle sue diverse espressioni tradizionali ed artistiche, ma anche come artigianato innovativo, a partire dai settori strategici della produzione manifatturiera, ai fini dello sviluppo e della continuità d'impresa, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.

In particolare, obiettivo del presente intervento normativo è la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale, non solo al fine di conservare e salvaguardare il patrimonio tradizionale, che rappresenta la cultura e la storia del Veneto e che oggi rischia di scomparire, ma anche per rinnovarlo grazie all'impiego di tecnologie innovative e trasmetterlo alle generazioni future incoraggiandone la continuità.

I prodotti di nicchia, che prevedono un rilevante impiego di lavorazioni manuali, spesso su misura, risultano sempre più apprezzati e ricercati dal mercato globale. Inoltre, grazie alla rete e alle tecnologie digitali, per gli artigiani si stanno aprendo nuovi sbocchi occupazionali e interessanti fonti di reddito. L'accesso ai mercati attraverso i nuovi strumenti di vendita online favorisce la vendita dei manufatti artigianali e delle produzioni su piccola scala, destinate a soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di persone, che prediligono la produzione su misura alla produzione industriale di massa.

Anche le tipologie dei luoghi di lavoro stanno allontanandosi dal vecchio modello della fabbrica industriale anonima e standardizzata e assomigliano sempre di più alle botteghe artigiane. Nel terzo millennio la bottega artigiana non è solo il luogo in cui si producono oggetti di altissima qualità, ottenuti con l'ausilio di saperi tramandati di generazione in generazione, ma anche il luogo nel quale necessita maggiore innovazione e spazio per la creatività. Per questo motivo la Regione intende riconoscere nella "manifattura innovativa" e nel "valore artigiano" una modalità di lavoro caratterizzata dalla valorizzazione dei saperi tradizionali e dalla connessione con i processi di innovazione culturali, formativi e produttivi. Tali valori fanno riferimento a criteri di tipo qualitativo e comprendono qualunque forma di impresa, anche a prescindere dalla dimensione aziendale. La Regione, riconosce in tal modo il valore artigiano e la manifattura innovativa, nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo, promuovendone l'innovazione attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.

Le linee di indirizzo su cui poggia il presente disegno di legge, che abroga la previgente legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", sono essenzialmente le seguenti:

- la conservazione nel titolo I della connotazione tipica di impresa artigiana, che ha per scopo prevalente un'attività diretta alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, dove il lavoro manuale rappresenta il fattore di produzione prevalente;
- il mantenimento dell'albo delle imprese artigiane articolato in due sezioni. Nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti che connotano da sempre le imprese artigiane, quali la manualità della prestazione, nonché l'assunzione della piena responsabilità con tutti gli oneri e rischi inerenti alla direzione e gestione in capo al titolare dell'impresa individuale ovvero ai soci partecipanti al processo produttivo nel caso di impresa collettiva. Nella seconda sezione sono tenuti ad iscriversi i consorzi e le società consortili costituiti tra imprese artigiane;
- la competenza delle camere di commercio in materia di tenuta e gestione dell'albo delle imprese artigiane;
- la semplificazione ed informatizzazione delle procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane anche con la ridefinizione nell'ambito del procedimento del ruolo svolto dalle agenzie per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 159;
- rafforzamento delle forme di controllo successivo da parte delle camere di commercio e della stessa Regione sull'operato delle agenzie;
- attribuzione alla Commissione regionale per l'artigianato delle funzioni decisorie in materia di contenzioso amministrativo contro le decisioni delle camere di commercio, nonché di emanazione di direttive alle stesse camere di commercio al fine di garantire la gestione dell'albo delle imprese artigiane secondo criteri omogenei su tutto il territorio regionale ed in armonia con le procedure attinenti al registro imprese;
- individuazione di appositi interventi a favore delle imprese artigiane singole e associate finalizzati, in particolare, alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese artigiane; al sostegno all'artigianato artistico e tradizionale, nonché ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali; al sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, l'attenzione alla qualità, l'orientamento al cliente, la personalizzazione del prodotto, la sostenibilità dei materiali, l'innovazione creativa e l'apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione; alla promozione dell'artigianato quale elemento di attrazione e valorizzazione all'interno della filiera turistica regionale, al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale; alla continuità e al ricambio generazionale dell'impresa artigiana; alla diffusione dell'internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione. Per il perseguimento di tali finalità è prevista, all'articolo 18, una programmazione triennale che individui gli ambiti prioritari di intervento;
- l'introduzione della figura del maestro artigiano, titolo attribuito dalla Regione al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa, al fine di garantire la trasmissione delle conoscenze e degli antichi mestieri e la formazione dei giovani artigiani. Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere riconosciute "bottega scuola". La valorizzazione delle botteghe artigiane non è destinata soltanto alla preservazione di antiche tradizioni, di prodotti o oggetti tipici, ma ha anche notevoli risvolti economici, con effetti positivi legati all'occupazione e al turismo. Le botteghe scuola rappresentano uno strumento che facilita l'incontro tra giovani in cerca di occupazione e datori di lavoro in possesso del "saper fare artigiano", tra studenti e maestri in possesso di quelle tecniche tipiche di lavorazione che vanno via via scomparendo; costituiscono, altresì, un mezzo per il trasferimento generazionale d'impresa, che consente di ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica e produttiva del Veneto.

Il disegno di legge si compone di 28 articoli di cui gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente le finalità e l'ambito di applicazione della normativa; gli articoli da 3 a 7 aggiornano, sulla base della vigente normativa nazionale, il concetto di impresa artigiana.

Gli articoli da 8 a 12 disciplinano le procedure di iscrizione su richiesta di parte o d'ufficio all'albo delle imprese artigiane, nonché quelle di cancellazione o di modifica dello stato di fatto e di diritto dell'impresa già iscritta.

L'articolo 13 attribuisce alle camere di commercio le funzioni in materia di tenuta e gestione dell'albo delle imprese artigiane, mentre gli articoli 14, 15 e 16 disciplinano la composizione e le funzioni della Commissione regionale per l'artigianato, nonché i

ricorsi amministrativi contro le decisioni delle camere di commercio.

Gli articoli 17 e 18 individuano le forme di sostegno dell'artigianato veneto con la previsione di un piano triennale degli interventi, mentre gli articoli 19, 20 e 21 disciplinano rispettivamente la figura del maestro artigiano e della bottega scuola, nonché gli interventi sui processi di qualità.

Gli articoli 22 e 23 individuano forme di tutela dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale prevedendo anche l'istituzione del registro delle imprese artigiane storiche del Veneto.

Gli articoli 24 e 25 elencano le diverse fattispecie sanzionatorie, nonché le modalità di applicazione e riscossione delle stesse; gli articoli 26 e 27 contengono rispettivamente la norma transitoria e le abrogazioni.

L'articolo 28, infine, detta la norma finanziaria.

In data 30 maggio 2018 si sono svolte le consultazioni con: Confartigianato Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto, Unioncamere Veneto, CGIA Mestre e Federclai Veneto.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 20 settembre 2018 ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 302, modificato nel testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta - Lega Nord (Nicola Ignazio Finco, Gianpiero Posamai), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto con delega Luciano Sandonà), Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlatto), Misto (Stefano Valdegamberi), Centro destra Veneto-Autonomia e libertà (Stefano Casali). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari, Cristina Guarda), Movimento 5 Stelle (Erika Baldin, Simone Scarabel).".

Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
1.450 imprese artigiane in meno all'anno.
4.300 solo negli ultimi 3 anni.

Eppure le Piccole Imprese venete hanno un potenziale enorme: più di 76.000 potenziali assunzioni solo nel trimestre settembre-novembre di questo anno.

Quello che il Veneto accoglie nel proprio territorio è un prezioso concentrato di intraprendenza, conoscenza ed opportunità: era quindi necessaria la modifica della legge che regola l'artigianato veneto dal 1987. Una modifica che, se per competenza non può rispondere all'ostacolo della classificazione artigiana per dimensione e non per qualità e mission produttiva, incide positivamente in quello che per noi è responsabilità politica centrale: un coordinamento con le realtà imprenditoriali per pianificare con consapevolezza le azioni che l'amministrazione regionale può mettere in campo.

Con consapevolezza, certo, perché solo con un'attenta e sinergica identificazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine delle aziende artigiane venete è possibile tracciare coscientemente strumenti di sostegno e valorizzazione degli investimenti con le risorse pubbliche.

Accogliamo quindi positivamente il lavoro condotto dalla direzione artigianato di questa Regione e del suo assessorato, assieme alle categorie in rappresentanza dell'artigianato veneto, che hanno consentito un upgrade della normativa significativo ed importante, formalizzando in legge obiettivi lungimiranti, volti al sostegno dell'artigianato storico, artistico e tradizionale, che, se valorizzato adeguatamente, potrà divenire sempre più strumento prezioso nel creare sinergie con la realtà turistica locale e quindi ad arricchire i veneti non solo di opportunità economiche, ma culturali e di promozione.

Vogliamo riconoscere quello che, se ben valorizzato e strutturato in fase di applicazione della legge, potrà essere il beneficio apportato nel riconoscere il valore dei Maestri artigiani: non si tratta del riconoscimento della sola competenza acquisita nell'esercitare la propria professione e, quindi, della volontà di “metterla in rete”, condividendola con nuove generazioni di artigiani. Ma parliamo dell'opportunità di guardare all'artigiano con occhi nuovi, anche in politica: un Maestro artigiano è un'esponente della società che, per vocazione, si prende cura dell'educazione della comunità in cui vive e con cui entra in contatto. È colui che, nello svolgere il proprio lavoro, non solo forma le prossime generazioni, ma istruisce ed arricchisce il cliente, lo stakeholder con cui si relaziona. È un educatore, l'artigiano, capace di guidare il prossimo nella conoscenza di “nuovi bisogni”.

Mi piace riportare una definizione che mi è stata condivisa e che mi ha affascinato: l'artigiano come “sviluppatore di nuovi bisogni”, che si prende a cuore, cioè, la necessità di rendere consapevole il cittadino delle opportunità che l'innovazione ci dà, attraverso le relazioni che instaura nel raccontare, progettare, implementare e vendere il proprio prodotto o servizio. Come fa un elettricista nell'informarci delle innovazioni green utili alla ristrutturazione della nostra abitazione, per esempio.

E proprio perché questo progetto di legge spinge all'ulteriore responsabilizzazione dell'artigiano e del suo ruolo, economico e sociale, nella comunità in cui opera, ci vogliamo concentrare sugli articoli 17 e 18. Il cuore delle innovazioni promosse in questo testo: la responsabilizzazione della politica, di noi politici, e dell'impatto delle nostre scelte, delle nostre pianificazioni nella vita delle imprese artigiane.

Si vuole creare una strategia, la stessa richiesta da altri settori e purtroppo ancora malrisposta, ad esempio quello agricolo.

Gli artigiani hanno chiesto di creare una sinergia, di garantire che le politiche per l'artigianato siano coerenti, con indirizzi omogenei e pianificati coscientemente: come? Attraverso la collaborazione con una Commissione costituita anche da artigiani, così da garantire l'ascolto degli imperativi lanciati dagli artigiani veneti e far sì che la politica si possa “sincronizzare” con il cuore dell'imprenditore, senza fermarsi agli aspetti procedurali.

Scelte strategiche politiche, quindi, per non fermarsi ai titoli di giornale che domani usciranno e festeggeranno l'approvazione di questo provvedimento. Scelte strategiche che potranno guardare assieme alle imprese, con i loro occhi, alle sfide che già oggi interessano gli artigiani: l'internazionalizzazione, la digitalizzazione, la formazione utile anche ad educare all'investimento o all'innovazione sia del cittadino che dell'imprenditore e, chissà, magari ad un'Industria 4.0 regionale! O ancora la semplificazione, perché il tempo è denaro e passi concreti in questa direzione sono tanto utili quanto attesi, da troppo tempo e per questo speriamo sia la volta buona.

Progetti essenziali, a cui la Regione dovrebbe affiancare altri per la lotta alla cronica mancanza di lavoratori specializzati: proprio all'inizio di questa relazione si parlava dei dati di assunzioni previste per questo triennio. Per il mese appena trascorso il fabbisogno di lavoratori era pari a 40.280 per tutte le imprese venete, ma il tasso d'entrata previsto solo il 3,3%, cioè solo 1.329 persone sarebbero potute essere realmente assunte.

La difficoltà di reperimento di professionalità adatte, oltre a quelle relative al costo del lavoro, fanno sì che in Veneto le aziende, quelle artigiane in particolare, soffrano notevolmente e ciò impedisca alle imprese le opportunità di investimento, di innovazione delle imprese.

Immagino che ognuno sia consapevole della corsa contro il tempo delle aziende nell'inserire nel proprio organico di giovani studenti in alternanza scuola lavoro e prepararli per la definitiva assunzione.

ITS del Veneto registrano una resa anche del 99%: è evidente che la sinergia con le scuole è centrale. E lo si può anche gestire con l'integrazione delle politiche per l'impresa con le politiche per la formazione: per questo auspico che questa regione si concentri nella costruzione di percorsi formativi e di orientamento scolastico adeguati. Ciò non solo per far respirare le aziende e il loro bisogno di professionalità adeguate, ma anche per dare i giusti strumenti ai ragazzi fin dall'età adolescenziale per poter comprendere le proprie aspirazioni e curiosità, sviluppare i propri talenti e non rimanere incastrati tra le esigenze familiari, le indicazioni degli insegnanti e la poca conoscenza delle reali opportunità che si possono aprire al termine dei diversi percorsi formativi.

Con questa relazione, oggi, si vuole evidenziare come l'artigianato ci fa convergere e apprezzare una politica che condivide obiettivi lungimiranti con processi partecipati, visto che il confronto con i rappresentanti dell'artigianato è iniziato più di un anno e mezzo fa ed ha portato ad un articolato ben riuscito. È una prassi che auspico verrà sempre condivisa da questa istituzione e per cui ringrazio tutti coloro che hanno consentito il realizzarsi.

Di seguito vedrete delle piccolissime proposte emendative, volte a recepire alcune ultime osservazioni emerse durante le audizioni e nel confronto con gli artigiani.

In tutte le visite aziendali fatte in questi anni, ho incontrato imprenditori che ribadivano la centralità dei temi che oggi ho voluto condividere. Non sono di certo una novità ed è per tale motivo che questi cittadini ed imprenditori attivi, investendosi personalmente della responsabilità del buon esito delle politiche del proprio settore, credono molto in questo progetto di legge.

E proprio perché vogliamo assieme credere in questi buoni propositi, monitoreremo con attenzione il dispiegarsi delle prossime politiche per l'artigianato: se investiti con coerenza i 20 milioni di euro stanziati, fondi già destinati al mondo artigiano, potranno essere davvero utili specialmente se sapranno valorizzare le aziende che investono creando un concreto valore aggiunto, valutandolo non solo tramite una griglia di punti, ma osservandone i benefici: un riposizionamento nel mercato, un abbattimento dei costi di produzione.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 11/2001, è il seguente:

“Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.

1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46.

2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.

3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.

4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.

5. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.

7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000”. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.

7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 "Interventi a favore delle PMI".

7 quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.

7 quinquies. È istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane".

7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5".

4. Struttura di riferimento

Direzione industria artigianato commercio e servizi